

ce
4488/05

Studio Legale
avv. Bartolomeo Pasquale
S.L. Via A. Ammaturo, 130 - Avellino - Tel. 0825 338845
Rec.: Via Roma, 45 - Cassano I. (Av) - Tel. 0827 66131

Sent. n. 8018/2012 pubbl. 06/07/2012
Rep nr.: 9399/2012 del 06/07/2012

8018
12
rep. 9399



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - X Sezione Civile - in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale, avv. Livia Trapani, ha emesso la seguente;

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 47806 del Ruolo Generale Aff. Cont. Civili dell'anno 2009

OGGETTO: contributi pubblici - leggi speciali, vertente

TRA

P LLMRAS1H30AS09F

PELLEGRINI Maria, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Calata San Marco n.13 presso lo studio dell'avv. Raffaele Iorio che la rappresenta e difende giusto mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione in riassunzione.

=ATTRICE=

E

NA - via S. Lucia, 81

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Modesto Letizia, giusta procura generale alle liti per notaio Cimmino di Napoli (rep. n. 35093 del 17.9.02) e delibera autorizzativa, con cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n.81.

=CONVENUTA=

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come in atti riportato.

IN FATTO E IN DIRITTO

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma l. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma l. n. 69/09 cit.

Sulla giurisdizione.

Con sentenza passata in giudicato n. 2159/09 la I Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data 22.5.2009 nella causa Ruolo Generale n. 3415/2007 tra le stesse parti e in riforma della sentenza di I grado N. 9618/2006 resa dal Tribunale di Napoli il 28.9.2006 ha così statuito: "dichiara che il giudice ordinario ha giurisdizione sulla presente controversia e, per l'effetto, rimette le parti davanti al Tribunale di Napoli;".

REGIONE CAMPANIA AVV. TRAPANI
15 OTT 2012
SETTORE CONCILIAZIONE CHIEDI E SEI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 1 AGG. DI SETTORE 01
11 OTT 2012
UFFICIO SAGGIAMENTO RICERCA DI GIURISDIZIONE

Alla luce della trascritta statuizione appare palesemente ultronea qualsiasi eccezione in materia di giurisdizione, trattandosi di accertare, anche nel presente giudizio, se la domanda della Pellegrini è fondata o se sussiste il dedotto inadempimento della Regione Campania.

Merito.

Dalla documentazione allegata agli atti emerge, infatti, che la Giunta Regionale, con delibera n. 9659 del 30.12.99, ritenne l'iniziativa proposta dalla Pellegrini ammissibile a finanziamento, subordinando l'emanazione del provvedimento concessorio unicamente all'eventuale acquisizione di risorse per economie di gestione, e che, successivamente, con delibera del 24.6.02, accreditò tali risorse, tanto che, con raccomandata inviata dal competente settore tecnico amministrativo dell'Agricoltura, Ce.Pi.Ca. di Avellino, l'odierna appellante ricevette comunicazione che la sua istanza era collocata in posizione utile per essere finanziata e fu invitata a confermare la propria disponibilità a realizzare il progetto approvato.

Tuttavia il provvedimento di concessione veniva negato dalla P.A. che contestava alla Pellegrini di non aver realizzato il piano di miglioramento entro il termine prescritto del 31.7.2000 stante la disciplina dettata dal sopravvenuto regolamento CE 1493/99 in vigore dall'01.8.2000.

Orbene, nel caso di specie, nel provvedimento di non concessione o meglio di decadenza dalla concessione del finanziamento come individuato dalla convenuta amministrazione nella not. prot. N.7847 del 03.5.2001 non viene contestato il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti richiesti per ottenere il finanziamento di cui al P.O.P. Campania 1994-1999, triennio 1997-1999, Sottoprogramma Agricoltura Misura 4.4.1/A, tant'è che l'istruttoria dell'istanza presentata dalla Pellegrini aveva avuto esito positivo, difatti era stata approvata e il relativo contributo era stato determinato nella misura di euro 10.086.92. La decadenza viene imputata dall'amministrazione alla intempestiva realizzazione del piano di miglioramento materiale oltre, cioè, il termine del 31.7.2000, termine introdotto dal Regolamento CE 1493/99 entrato in vigore solo a partire dall'01.8.2000. Tale provvedimento di decadenza risulta, quindi, in contrasto con la normativa che specificamente disciplina la procedura cui l'attrice ha partecipato che non fissava alcun termine decadenziale, fermo restando che l'impianto del vigneto "aglianico di Taurasi" rimaneva subordinato al rilascio della relativa autorizzazione di fatto rilasciata alla Pellegrini il 19.6.2000 (prot. n. 10144).

Non può, invero, trovare applicazione, come ritenuto dalla convenuta amministrazione, una regolamentazione comunitaria entrata in vigore in data successiva alla procedura cui partecipava l'attrice e quando il relativo esito istruttorio era stato già completato e la



domanda dell'attrice era stata valutata ammissibile, per altro non risultando agli atti alcun provvedimento della PA di esclusione dell'istanza attorea.

Solo con il regolamento CE 1493/99, che esplicitamente ha previsto il divieto di impianti di vigneti fino al 31.7.2010 prevedendo anche specifiche deroghe, la previa autorizzazione all'impianto e al reimpianto di vigneti è divenuto appunto una condizione di accesso, che, viceversa, non poteva essere richiesta precedentemente ai fini della ammissione al contributo, proprio perché i requisiti di ammissibilità, che si traducono in altrettante cause di esclusione dal beneficio, devono essere espressamente previsti dalla disciplina specifica della procedura e vanno interpretati rigorosamente.

Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda attorea va accolta e per l'effetto la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., va condannata al pagamento in favore dell'attrice, Pellegrini Maria, della somma di euro 10.086,92 a titolo di contributo relativo al Programma Operativo Pluriennale Campania 1994-1999, triennio 1997-1999 Misura 4.4.1/A come determinato da delibera della G.R. Campania n. 9659 del 30.12.2009.

Quanto a interessi e rivalutazione, con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per le quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art.1182 comma 3 c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura quèrable dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art.1219 c.c., comma 2, occorrendo, invece - affinché sorga la responsabilità da ritardo - l'adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno - la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma primo dello stesso art.1219 c.c.. Pertanto gli interessi legali al tasso annuo di tempo in tempo vigente dovranno farsi decorrere dalla data di notificazione del I atto di citazione (29.9.2005) mentre non può essere riconosciuto il maggior danno da lucro cessante e danno emergente.

Invero, nonostante gli originari dubbi interpretativi, è escluso che possa darsi luogo ad automatica rivalutazione del credito per il tempo corrispondente alla mora del debitore.

Questo giudice condividendo la tesi prevalente ritiene che l'attrice, ove ve ne fossero stati i presupposti, per accedere al riconoscimento del maggior danno, avrebbe dovuto allegare e provare, attesa la propria appartenenza alla categoria degli imprenditori: a) sotto il profilo del danno emergente, di aver corrisposto, per il periodo di mora, interessi ad un tasso superiore a quello legale; b) quanto al lucro cessante, la redditività media dell'investimento del denaro nell'attività produttiva esercitata, sempre che nel periodo di mora l'impresa sia stata



TRIBUNALE DI NAPOLI - X SEZIONE CIVILE

Ruolo Generale n. 47806/2009

produttiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e in mancanza di nota spese sono liquidate come in dispositivo - tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate -.

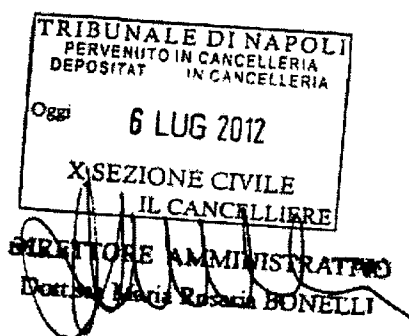
P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli - X Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in narrativa, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., al pagamento in favore di Pellegrini Maria della somma di euro 10.086,92 oltre interessi nella misura legale a partire dal 29.9.2005;
- condanna la Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., al pagamento in favore di Pellegrini Maria delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per spese, euro 1.700,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli il 16 maggio 2012.

Il giudice onorario di Tribunale
avv. Livia Trapani





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di
darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza
pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti. La presente copia composta di n. 4 fogli,
conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia
a richiesta dell'Avv. IORIO .

Napoli, *Direttore Amministrativo*
Dott.ssa Giovanna Forte

/ 3 SET. 2012



Esatte marche per €. 21,24
per n. 2 copie

Richiesta N. 9034

Ufficio *Tribunale di Napoli*
Corte di Appello Napoli
E' copia conforme al suo originale.
Si rilascia per suo ufficio.
Napoli.....
L'Ufficiale Giudiziario

11 OTT. 2012
ANNA BERGANI
UFFICIALE GIUDIZIARIO



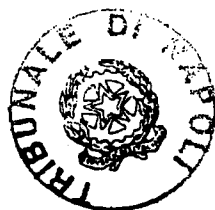
TRIBUNALE DI NAPOLI

Con ordinanza in data 24/9/2012 la 10^a Sezione Civile
ha disposto la correzione, nella presente sentenza,
dell'errore materiale, nel senso che ove leggesi

VEDI ORDINANZA ALEPATA CHE
DIVENTA PARTE INTEGRANTE DELLA
SENTENZA

deve invece leggersi _____

Napoli, 1/10/2012



ASSISTENTE GIUDIZIARIO
AUTIERO Assunta



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - X Sezione Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale avv. Livia Trapani, letta l'istanza congiunta dei procuratori delle parti, pronuncia

DECRETO ex art. 287-288 c.p.c.

avente ad OGGETTO: correzione errore materiale della Sentenza n. 8018/2012 depositata il 06.7.2012, nella causa civile ruolo generale N. 47806/2009 vertente

TRA

PELLEGRINI Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Pasquale con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Calata San Marco n.13 presso lo studio dell'avv. Raffaello Iorio

ATTRICE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Modesto Letizia con cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.

CONVENUTA

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

- che nell'intestazione della sentenza n. 8018/2012 resa il 06.7.2012 il giudice, per mero errore materiale indicava alla pagina 1 rigo 10 "*avv. Raffaele Iorio che la rappresenta e difende*", indicando, evidentemente, in modo errato il nome dell'avv. Iorio (Raffaele in luogo di Raffaello) e la circostanza che in realtà, come risultante chiaramente dal mandato agli atti, l'avv. Raffaello Iorio fosse domiciliatario e non rappresentante e difensore in giudizio dell'attrice, Pellegrini Maria;
- considerato che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di errore materiale correggibile ai

sensi dell'art. 287 e segg. c.p.c. essendo dalla stessa sentenza e dagli atti di causa individuabile inequivocamente l'errore commesso, versandosi in ipotesi di errore materiale e non di un'inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione;

P.Q.M.

il giudice dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale nel seguente modo:

- ai rigli 9, 10 e 11 della sentenza n. 8018/2012 resa il 06 luglio 2012 nel giudizio Ruolo Generale N. 47806/2009 si legga: "Pellegrini Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Pasquale con cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Calata San Marco n.13 presso lo studio dell'avv. Raffaello Iorio, giusto mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione in riassunzione".

Dispone che il presente provvedimento venga annotato a cura della Cancelleria in calce alla sentenza n. 8018/2012 emessa il 06.7.2012.

Napoli 12 settembre 2012

Il Giudice Onorario di Tribunale
avv. Livia Trapani



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 24 SET. 2012

IL CANCELLIERE



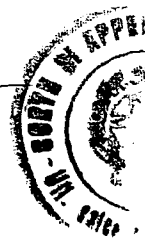


La presente copia composta di n. 3 fogli è conforme
all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avv.
PASQUALE

Napoli li, 05 OTT. 2012



ASSISTENTE GIUDIZIARIO
MARCO FINE GIOIA



Esatte marche per €. 21,24
per n. 2 copie

Richiesta N. 9239

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del suo rappresentante legale p.t. Cod. Fisc.
80011990639, presso il procuratore costituito l'Avv. Modesto Letizia nel
domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia, n.81, presso la sede legale
dell'Ente.

N. 1. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io M. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso
costituito mediante consegna di copia man
dell'imiegat. data alla ricezione degli

Di Martino Annamaria

11 OTT 2012

CORTE DI APPELLO

DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C.

Alberto De Luca

